ALLEGATO n. 7

DUP da pag 67 a pag 71

SERVIZI SOCIALI

La Città, a fronte del crescente bisogno abitativo, **acuito dagli effetti della pandemia,** ha sviluppato nel tempo un variegato insieme di interventi rivolti ad assicurare a persone e nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo e socio-economico opportunità di ospitalità temporanea ; ~~nell'ambito del Piano di Inclusione sociale, avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), la Città ha inoltre promosso azioni e progetti di sostegno delle reti territoriali per l'abitare, l'abitare sociale e l'accoglienza solidale, conseguendo un significativo ampliamento delle opportunità progettuali fruibili per l'ospitalità temporanea.~~

Al fine di uniformare modalità e criteri di contribuzione attualmente regolati da precedenti disposizioni ~~e nell'ottica di responsabilizzazione e compartecipazione dei nuclei ospitati presso tali risorse abitative temporanee~~, si reputa necessario introdurre *nuovi* criteri ~~omogenei di contribuzione~~ di compartecipazione da parte dei nuclei familiari ospitati a diverso titolo nelle diverse opportunità di ospitalità. La contribuzione mensile verrà definita sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con un'articolazione che preveda una progressione a partire da una prima fascia, compresa tra 0 ed un valore ISEE inferiore o uguale al valore ISEE previsto dalla L.R. n. 3/2010 per accedere al Fondo sociale morosità (pari ad euro 6.398,75), fino ad una fascia massima di contribuzione corrispondente al valore ISEE limite per l'accesso all'edilizia sociale (pari ad euro 21.201,19) definito dalla Regione Piemonte, come da "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale" emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e aggiornato per l'anno 2021 con la D.D. del 26 ottobre 2020 n. 1249/A1418A della Regione Piemonte. L'articolazione delle fasce intermedie sarà definita sulla base del valore ISEE (pari ad euro 9.360,00) previsto quale requisito di accesso al Reddito di cittadinanza, introdotto con Decreto Legge n. 4 del 28/1/2019. La seconda fascia verrà compresa fra euro 6.398,75 ed euro 9.360,00 e le ulteriori con intervalli proporzionati.

Le quote di contribuzione mensili vengono distribuite nelle diverse fasce partendo da un minimo di 40 Euro, previsto come canone minimo dell'Edilizia sociale (DPGR 14/R), fino ad un massimo di 280 Euro, importo dedicato alle spese di locazione dalla normativa nazionale istitutiva del Reddito di cittadinanza.

~~I criteri di contribuzione mensile di cui sopra dovranno essere applicati in tutte le condizioni di ospitalità temporanea di nuclei familiari in condizione di disagio abitativo o di giovani neomaggiorenni beneficiari di interventi residenziali (c.d "care leavers").~~

~~In particolare~~ I criteri sopra definiti dovranno essere applicati ~~alle progettualità di ospitalità temporanea attivate attraverso il Piano di Inclusione sociale avviato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019), nonché~~ agli interventi di temporanea collocazione in strutture di ospitalità di persone e famiglie in condizione di fragilità sociale ed economica, attualmente previsti dalle seguenti deliberazioni:

- D.C.C. n. mecc. 2004 11557/019 e s.m.i "Disciplina degli interventi di assistenza economica";

- D.C.C. n. mecc. 01966/024 del 28 aprile 2005 e successiva DGC n. 01583/019 del 31 marzo 2009 inerenti la contribuzione per l'ospitalità di nuclei familiari monogenitoriali;

- D.C.C. n. mecc. 2012 01524/012 del 2 aprile 2012, avente per oggetto "Servizio di ricovero alberghiero di famiglie sfrattate o sgomberate presso strutture convenzionate con la Città . Modifica dei criteri di partecipazione alla spesa per la fruizione del servizio – approvazione;

- D.G.C. n. mecc 03310/019 del 2 agosto 2019 avente per oggetto "Armonizzazione tra le misure cittadine di sostegno al reddito, alla domiciliarità ed alla residenzialità e la misura nazionale Reddito di cittadinanza. Disposizioni relative alla fase transitoria",

che verranno abrogate nelle parti non compatibili con quanto previsto dalla presente Deliberazione.

Si conferma la facoltà di non richiedere o sospendere la contribuzione, per un periodo limitato, qualora l'importo equivalente venga utilizzato dal fruitore del Servizio per realizzare progetti di autonomia concordati e approvati dall'Amministrazione e la possibilità, a tutela dei minori, di attivazione e di mantenimento degli inserimenti anche in assenza di impegno alla contribuzione da parte dei genitori, fatta salva l'azione di rivalsa verso gli stessi.

In ogni caso i criteri di contribuzione non si applicano ai beneficiari di interventi residenziali effettuati ai sensi dell'art.403 c.c., in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ~~a tutela dei minori~~ minorile o in applicazione della L. R. n. 4 – 24/02/2016.

In materia di prestazioni sociali e socio-sanitarie domiciliari e residenziali la compartecipazione al costo da parte dei beneficiari è stata finora regolamentata dal provvedimento approvato dal Consiglio Comunale in data 11 giugno 2012 (mecc. 2012 02263/019), adottato in via transitoria nelle more della revisione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.).
Con la successiva D.G.R. n. 10-881 del 12 gennaio 2015 "Linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa I.S.E.E. di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" la Regione Piemonte ha individuato principi per consentire un'applicazione uniforme dell'I.S.E.E. su tutto il territorio piemontese, prevedendo che durante il regime transitorio l'I.S.E.E. sia utilizzato quale soglia di accesso per coloro che richiedono nuove prestazioni agevolate, sociali e socio-sanitarie, fatte salve le prestazioni per cui non è prevista compartecipazione alla spesa, mentre per il calcolo della compartecipazione gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali devono continuare ad adottare i criteri in essere. Le soglie definite dalla deliberazione regionale sono di Euro 6.000,00 per i contributi economici a sostegno del reddito e di Euro 38.000,00 per le prestazioni sociali e socio-sanitarie. La Città di Torino, con Deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2015 00147/019 del 20 gennaio 2015 ha recepito la disciplina regionale.
Con i successivi provvedimenti regionali, da ultimo con la D.G.R. n. 16-6411 del 26 gennaio 2018, è stato prorogato il periodo transitorio fino all'adozione dei provvedimenti di competenza, al momento emanati solo per quanto riguarda gli interventi per persone con disabilità grave e gravissima.

Con il D.P.C.M. del 21 novembre 2019 è stato approvato il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, che "*costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale*".
Con la D.G.R. 3-2257 del 13 novembre 2020 la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare le proprie disposizioni attuative, demandando ad ulteriori provvedimenti da emanarsi entro 180 giorni la definizione, tra gli altri, delle modalità di rendicontazione dei fondi , di monitoraggio dell'andamento delle prestazioni erogate e delle graduatorie di accesso, dei criteri di omogeneità nell'erogazione delle prestazioni, ovvero di ogni ulteriore intervento che si rendesse necessario.
Nel normare l'utilizzo dei fondi sociali sono state richiamate la finalità istitutive del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza specificando che le risorse "*sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non-autosufficienti*" ed è stato altresì previsto l'avvio di " *un processo concertativo finalizzato a garantire la reale fruizione dei livelli essenziali previsti a tutti i cittadini che ne hanno diritto*", richiesta peraltro avanzata dall'ANCI , dalle rappresentanze delle associazioni e dalle organizzazioni sindacali anche al fine di giungere alla "*definizione di una Convenzione Quadro tra le Aziende sanitarie e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, quale riferimento unico per tutta la Regione*", per la redazione della quale la Città assicurerà la propria collaborazione attraverso gli uffici competenti.

Nelle more della definizione di quanto sopra, al fine di garantire ai cittadini torinesi l'accesso alle misure previste nell'atto regionale, risulta necessario con la presente deliberazione prevedere il recepimento delle soglie e delle fasce di I.S.E.E. Socio Sanitario entro le quali una persona con disabilità grave o gravissima può ottenere tali prestazioni domiciliari e finanziate con i relativi fondi:

- Persona in condizione di disabilità gravissima maggiorenne: fino a 50.000,00 Euro
- Persona in condizione di disabilità gravissima minorenne: fino a 65.000,00 Euro
- Persona in condizione di disabilità grave maggiorenne: fino a 38.000,00 Euro

- Persona in condizione di disabilità grave minorenne: fino a 50.000,00 Euro.

Il valore corrispettivo mensile delle prestazioni erogate varia da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 600,00 euro, per la durata di dodici mesi.

Con la D.G.R. 39-1523 del 12 giugno 2020 la Regione Piemonte ha approvato le nuove cartelle Disabilità adulti e minori quali strumenti per la valutazione integrata sociale e sanitaria delle rispettive commissioni UMVD.

Nella parte di valutazione degli aspetti sociali è prevista l'attribuzione di un punteggio relativo alla condizione economica fino ad un massimo di 4 punti , da valorizzare da parte dell'Ente gestore delle funzioni socioassistenziali. I punteggi da 1 a 4 saranno attribuiti con riferimento ai valori delle fasce e dell' I.S.E.E. indicati nella D.G.R. 3-2257 per le persone con disabilità grave, integrati dalla ulteriore soglia prevista per le persone con disabilità gravissima. Nel caso in cui il cittadino non intenda presentare l' I.S.E.E., il punteggio attribuito sarà pari a zero. Poichè tale atto non prevede distinzioni relative all'età delle persone, tale modalità di attribuzione dei punteggi, per ovvie ragioni di parità di trattamento e di miglior favore, dovrà estendersi anche alle persone anziane andando a sostituire i criteri attualmente in uso per la compilazione della scheda di valutazione sociale per la Commissione UVG.

Nella citata D.G.R. 3-2257 la Regione ha previsto un periodo transitorio e le modalità di attuazione: le disposizioni si applicano ai nuovi casi, a partire dall'approvazione del decreto attuativo emanato dalla Regione Piemonte da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: con il presente atto occorre pertanto recepire quanto previsto dalla nuova normativa regionale, fatti salvi eventuali correttivi apportati nella prevista sede ministeriale e ferma restando la titolarità sanitaria delle persone non autosufficienti in capo alla Azienda Sanitaria Locale, con la quale dovranno essere definiti accordi finanziari finalizzati al mantenimento di erogazioni a loro carico.

La Regione ha inoltre previsto che *"i beneficiari che sulla base della precedente normativa regionale già usufruiscono di prestazioni più favorevoli, mantengono la prestazione con gli stessi valori economici fino al permanere in vita del fruitore, ovvero fino alla modifica consensuale della prestazione erogata"; pertanto* si prende atto e si approva l'applicazione delle modalità di attuazione così come descritte: con il presente atto occorre pertanto prevedere che in esito all'approvazione dell'atto regionale da parte del Ministero, sulla base della quale la Giunta potrà definire con certezza soglie e fasce ISEE e corrispondenti valori economici delle prestazioni, nel 2021 i cittadini non autosufficienti che beneficiano già di prestazioni domiciliari tra quelle indicate nel provvedimento regionale potranno scegliere se mantenere il valore del PAI erogato, previa proroga e ridefinizione degli accordi in corso con l'ASL Città di Torino e secondo la contribuzione già regolata dalla citata D.C.C. 11 giugno 2012 n. 2012 02263/019, oppure optare per le prestazioni previste dal Piano Nazionale per la Non Autosufficienza, così come declinato dalla Regione Piemonte.

Le D.C.C. del 30 novembre 2009 n. mecc. 05739/019, D.C.C. del 21 giugno 2010 n. mecc. 01694/019, D.C.C. 11 giugno 2012 n. 2012 02263/019 vengono pertanto abrogate per le parti non compatibili con la presente Deliberazione.

Considerata la fondamentale importanza anche delle prestazioni domiciliari che la Città eroga alle persone anziane autosufficienti ed a nuclei con minori, in considerazione del periodo pandemico ed in analogia con le predette disposizioni attuative riguardanti la non autosufficienza, si intende confermare per il 2021 il valore complessivo delle prestazioni domiciliari in corso con gli stessi valori economici.

A questo riguardo si ritiene necessaria anche una revisione delle fasce di reddito che individuano la contribuzione dovuta per le prestazioni a tariffa oraria o unitaria, affinché gli adeguamenti pensionistici intervenuti non risultino penalizzanti rispetto all'importo della contribuzione dovuta dai beneficiari.

Per il 2021 si ritiene inoltre opportuno non introdurre variazioni alle tariffe vigenti per le prestazioni e per le quote mensili per le piccole spese lasciate a disposizione delle persone ricoverate, escludendo l'applicazione del tasso di inflazione programmato.